



# TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco  
Dott. Comm. Corrado Colombo  
Dott. Comm. Silvio Formenti  
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso  
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.  
Dott. Comm. Luigi Lepore  
Dott. Comm. Gianluca Panizza  
Dott. Comm. Monica Poletto  
Dott. Comm. Filippo Purghè  
Dott. Comm. Pino Sorrentino  
Avv. Patrizia Tovazzi  
Dott. Comm. Paolo Triberti  
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello  
Dott. Comm. Valeria De Cicco  
Dott. Comm. Mara Losi  
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo  
Dott. Comm. Giovanna Rita  
Avv. Nicola Salvarani  
Dott. Elsa SégardEsp.Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi  
Avv. Giovanna Camilli  
Avv. Lucia Campora  
Dott. Comm. Giuseppe Celestini  
Dott. Comm. Michele Ciccone  
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio  
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.  
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio  
Dott.ssa Claudia GarrettaCons.Lav.  
Dott. Comm. Emanuela Glelean  
Dott. Stefano Lunghi Cons.Lav.  
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri  
Dott. Comm. Mila Monova  
Dott. Comm. Gaia Napoli  
Dott. Comm. Enzo Pignataro  
Avv. Chiara Pisani  
Dott. Comm. Carlo Primerano  
Dott.ssa Antonella Rosati Cons.Lav.  
Dott. Comm. Stefania Silvestri  
Dott. Comm. Andreina Soffientini  
Dott. Comm. Gloria Torre  
Dott. Comm. Alfredo Tradati  
Dott. Comm. Carlo Triberti

Dott.ssa Anna Aimetti  
Dott.ssa Chiara Bergamaschi  
Dott.ssa Cecilia Boldrin  
Dott.ssa Irene Guerzoni  
Dott. Alberto Mattiello  
Dott.ssa Sara Nasuti  
Dott.ssa Rosa Runci  
Dott.ssa Tzvetelina Spassov  
Dott.ssa Mariangela Trivisani  
Dott. Stefano Versace  
Dott.ssa YiWu

## SEDI

### Milano

20123 - Via Carducci, 32  
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00  
e-mail: studio@tricol.it

### Milano – Area Legale

20123 - Via Lanzone, 31  
Tel. 02.366.336.63  
Fax 02.366.336.53  
e-mail: milano.legali@tricol.it

### Torino

10121 - Via Amendola, 6  
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389  
e-mail: segreteria@tricolto.it

### Roma

00185 - Via Liberiana 17  
Tel. e fax 06.97273584  
Tel. 06.97273788  
e-mail:segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 28 gennaio 2013

## Circolare n. 4/2013

### Oggetto: Riforma Lavoro e Titolari di partita Iva

Gentili Signori,

forniamo con la presente una sintesi delle novità introdotte nella disciplina delle prestazioni lavorative rese da persone titolari di partita Iva in regime di lavoro autonomo a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 92/2012 così come modificata dalla Legge n. 134/2012.

In data 27 dicembre 2012 il Ministero del Lavoro con propria Circolare n. 32/2012 ha fornito una serie di chiarimenti e di indicazioni per il proprio personale ispettivo da applicare in fase di accertamento.

Come chiarito dalla Circolare citata, l'art. 1, co. 26 della L. 92/2012 – attraverso l'introduzione dell'art. 69 bis del Titolo VII, Capo I, del D.Lgs 276/2003 – è volto a circoscrivere l'utilizzo della partita IVA attraverso un meccanismo presuntivo di una diversa natura del rapporto di collaborazione.

La nuova disposizione di legge introduce nel nostro sistema giuridico una presunzione legale relativa, invertendo l'onere della prova a carico del committente/datore di lavoro, circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata.

## SOGGETTI INTERESSATI E PRESUNZIONI

Secondo l'art. 35 del DPR 633/72 sono titolari di partita IVA "i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato o vi istituiscono una stabile organizzazione".

Rispetto alle prestazioni rese da persone fisiche titolari di partita Iva è stata introdotta una presunzione in forza della quale le stesse sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di specifiche condizioni – salvo prova contraria da parte del committente.

In particolare la presunzione si realizza qualora ricorrano almeno 2 delle seguenti condizioni:

- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva **superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi**; considerando che la durata convenzionale di un mese sia di 30 giorni, il periodo di 8 mesi sarà pari almeno a 241 giorni nell'anno, anche non continuativi. **In relazione a tale condizione il primo periodo di osservazione sarà il biennio 2013-2014.**
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione – anche se fatturato a soggetti diversi ma riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi – costituisca più dell'80% dei corrispettivi ANNUI percepiti dal collaboratore per due anni solari consecutivi. **In relazione a tale condizione si farà riferimento ai compensi fatturati e non a quelli incassati e gli anni presi in considerazione saranno anni solari e non civili** (es. una verifica fatta al 31-3-2016 prenderà in esame i due anni solari precedenti che retroagiranno fino al 31-3-2014).
- che il collaboratore disponga di una **postazione fissa** di lavoro presso una sede del committente **anche se non in uso esclusivo.**

Con riguardo alla condizione di durata della collaborazione, gli uffici ispettivi potranno basare la verifica su prove documentali quali lettere di incarico o fatture in cui sia indicato l'arco temporale di riferimento della prestazione di lavoro. La durata dell'incarico potrà essere determinata anche sulla base di testimonianze assunte in sede di verifica ispettiva, da altri lavoratori o di terzi.

In relazione alla dizione "medesimo centro d'imputazione di interessi", la Circolare n. 32 del Ministero del lavoro afferma che tale situazione ricorre quando tra i vari committenti del medesimo collaboratore vi sia un collegamento economico-funzionale accertato in modo adeguato e che rilevi l'esistenza dei seguenti requisiti:

- a. unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- b. integrazione tra le varie attività esercitate e il correlativo interesse comune;
- c. coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario per uno scopo comune;
- d. svolgimento da parte del collaboratore della propria attività in modo contemporaneo e indifferenziato per le varie imprese del gruppo.

## DEROGHE ALLA OPERATIVITA' DELLA PRESUNZIONE

### **PRIMA DEROGA**

Ai sensi dell'art. 69 bis, co. 2 del D.Lgs 276/2003, la presunzione non opera:

- a. qualora le prestazioni di lavoro implicino competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso percorsi formativi, ovvero siano connotate da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività;

- b. qualora la prestazione sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (per il 2012 pari ad Euro 18.662,50).

Secondo la Circolare del Ministero del Lavoro, i requisiti sopra indicati devono **entrambi realizzarsi** in capo al collaboratore.

In relazione alle “**competenze teoriche di grado elevato**” queste dovranno essere comprovate da certificati, diplomi, titoli che documentino formalmente l'accertamento e la convalida delle competenze effettuati da un ente pubblico o da un soggetto accreditato/autorizzato.

*La certificazione delle competenze è legata alla emanazione di uno o più Decreti Legislativi.*

In attesa della definitiva implementazione della richiamata disciplina, il Ministero del Lavoro ritiene che il “grado elevato” possa essere comprovato attraverso il possesso di:

- ✓ diploma secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- ✓ titolo di studio universitario;
- ✓ qualifiche/diplomi conseguiti con apprendistato;
- ✓ qualifica/specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento – posseduta da almeno 10 anni;
- ✓ lo svolgimento dell'attività autonoma, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.

Chiaramente i certificati, i diplomi o i titoli sopra richiamati dovranno essere pertinenti all'attività svolta dal collaboratore.

## **SECONDA DEROGA**

ai sensi dell'art. 69 bis, co. 3 del d.lgs 276/2003, la presunzione non opera quando le prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di un'attività professionale per la quale l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che perché sia valida, la **registrazione** in appositi registri/albi/elenchi dovrà essere stata **subordinata a “specifici requisiti e condizioni”**.

In altre parole, l'operatività della deroga sarà esclusa quando l'iscrizione nei registri non avrà comportato per il lavoratore il fatto di possedere specifici requisiti o condizioni (esempio la semplice iscrizione nel Registro delle imprese).

## **EFFETTI DELLA PRESUNZIONE**

Il richiamo del comma 1 dell'art. 69 del D. Lgs 276/2003 fa ritenere che, in relazione alla prestazione resa dal possessore di partita IVA e ricondotta ad una **collaborazione coordinata e continuativa**, va ricercata l'esistenza di un progetto, PENA la “conversione” ad un **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** sin dalla data di costituzione del rapporto.

La riconduzione delle prestazioni nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto comporterà l'applicazione della relativa disciplina contributiva con iscrizione del lavoratore all'INPS Gestione separata con imputazione in capo al datore di lavoro dei 2/3 dei contributi INPS dovuti e in capo al

lavoratore di 1/3 degli stessi contributi quantificati; il lavoratore avrà poi il diritto di rivalsa nei confronti del committente.

I lavoratori autonomi non iscritti a casse di previdenza autonome, potrebbero già essere iscritti alla Gestione separata dell'INPS: in tal caso il Legislatore ha introdotto un diritto di rivalsa per il collaboratore nei confronti del committente qualora i versamenti debbano essere effettuati proprio in forza della "conversione" del rapporto di lavoro.

#### **PERIODO TRANSITORIO**

La presunzione si applica da subito ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Riforma del lavoro (18 luglio 2012). La stessa sarà estesa a tutti i rapporti in essere a far data dal 18 luglio 2013 in quanto il Legislatore ha previsto un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della Riforma per consentire gli opportuni adeguamenti contrattuali.

Si fa presente che la nuova "presunzione di legge" ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ma tale strumento non inficia la possibilità, da parte del personale ISPETTIVO del Ministero del Lavoro, di far valere "direttamente" un rapporto di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 Codice Civile ove sussistano gli "ordinari" criteri di qualificazione del rapporto di subordinazione.

Per ogni ulteriore chiarimento Vi invitiamo a prendere direttamente contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Studio Triberti Colombo & Associati